



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA**

Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Davide Ciutto,
nel procedimento unitario R.G. 246-1/2024 introdotto da:

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'avv.
RUBISSE RUGGERO

nel quale svolge funzioni di gestore della crisi, nominato dal competente OCC, la dott.ssa
Ilaria Zaltron Dall'Armi

visto l'art. 80 C.C.I.I.,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

1. ██████████ - ex imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese - ha
chiesto l'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 80 C.C.I.I. proposto con ricorso
del 2.8.2024.

Con il decreto di apertura della procedura è stato disposto il divieto di azioni esecutive o
cautelari ed è stato fissato il termine ai creditori per la dichiarazione di adesione alla proposta.
Con p.e.c. del 30.9.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza Area
Riscossione, ammessa al voto in virtù di diverse iscrizioni a ruolo per recupero di contributi
sociali, altre imposte, tasse, sanzioni e spese, comunicava di non aderire al piano ex art. 78,
comma 2, lett. c) C.C.I.I., eccependo: l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura
di concordato minore ai sensi dell'art. 33, comma 4, C.C.I.I.; l'erroneità della valutazione dei
requisiti ex art. 76 co.2 C.C.I.I. sulla diligenza del debitore nell'assumere le proprie
obbligazioni; la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 76 co. 2
lett. d) C.C.I.I.. Con p.e.c. 12.9.024 anche la Regione Veneto ha comunicato il proprio parere
contrario alla proposta.

Successivamente alla comunicazione dell'esito del voto, veniva fissata udienza per la discussione sull'omologa del piano. Seguivano le note autorizzate del gestore e quelle del ricorrente che insisteva per l'omologa del concordato.

All'udienza dell'11.2.2025, le parti si richiamavano alle rispettive memorie ed istanze ed il giudice si riservava di provvedere.

2. Il ricorrente, attualmente dipendente con mansioni di impiegato presso la [REDACTED], risulta in stato di sovraindebitamento, avendo accumulato passività interamente derivanti dalla pregressa attività di imprenditore individuale per complessivi Euro 157.204,15, di cui Euro 27.760,34 per contributi INPS e INAIL con privilegio ex art. 2778 I e VIII c.c., Euro 107.539,22 per imposte IRPEF e IVA con privilegio ex art. 2778 XVIII e XIX c.c. ed Euro 21.904,50 in chirografo per contravvenzioni, tassa automobilistica, aggi e spese, come accertato dal gestore.

La proposta concordataria prevede: il pagamento integrale nella misura del 100% dei crediti e spese in prededuzione per complessivi Euro 10.102,20 entro 180 giorni dall'emissione del decreto di omologa; il pagamento integrale nella misura del 100% dei crediti privilegiati ex art. 2778 I e VIII grado c.c. per complessivi euro 27.760,34, parzialmente entro 180 giorni dall'emissione del decreto di omologa e per il residuo nel termine di 30 mesi dall'omologa; il pagamento parziale nella misura del 11% degli altri crediti privilegiati ex art. 2778 XVIII e XIX grado c.c. per complessivi Euro 11.829,31, nel termine di 30 mesi dall'omologa; nessun pagamento ai creditori chirografari privilegiati degradati trattandosi dei medesimi soggetti per i quali è proposta soddisfazione nella misura dell'11%; il pagamento parziale nella misura del 6% ai creditori chirografari *ab origine*, nel termine di 30 mesi dall'omologa.

È quindi prevista la suddivisione dei creditori secondo le seguenti classi chirografarie, con previsione di differenti percentuali di soddisfacimento:

- classe 1: creditori privilegiati degradati a chirografo (Amministrazione Finanziaria), con soddisfazione allo 0%;
- classe 2: creditori chirografari *ab origine*: INPS, INAIL, Amministrazione Finanziaria, Agenzia Entrate Riscossioni, CCIAA di Vicenza, con soddisfazione al 6%.

L'attivo complessivo, pari ad Euro 51.050,00 deriva dall'apporto di Euro 26.000,00 di finanza esterna, erogati dalla sig.ra [REDACTED], convivente del ricorrente, condizionatamente all'omologa del concordato minore, e di Euro 25.050,00 derivanti dalla corresponsione dell'importo mensile di Euro 835,00 per 30 mensilità da parte del sig. [REDACTED].

Secondo l'attestazione del gestore in merito alla convenienza della proposta rispetto alla procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del debitore, risulterebbero

disponibili somme nette da destinare ai creditori per Euro 27.631,00 in quest'ultima, rispetto ad Euro 40.947,00 del piano concordatario, potendosi ipotizzare in caso di omologa:

- la soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2778 I e VIII grado c.c. nella minor misura del 99,54% anziché dell'100% proposto, con un beneficio nel piano di concordato minore proposto stimabile in Euro 129,00;
- nessuna soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2778 XVIII e XIX grado c.c. in luogo della misura dell'11% del piano, con un beneficio nel piano di concordato minore proposto stimabile in Euro 11.829,00;
- nessuna soddisfazione dei chirografari *ab origine*, rispetto ad un beneficio nel piano di concordato minore proposto stimabile in euro 1.358,00;
- la soddisfazione più celere del ceto creditorio (30 mesi rispetto ai 36 mesi della liquidazione controllata), dovendosi attingere nella liquidazione ai soli versamenti mensili del debitore, senza disponibilità della finanza del terzo di Euro 26.000,00.

3. Tanto premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità del concordato minore sollevate dall'Agenzia delle Entrate.

3.1. Principiando dall'eccezione di improponibilità dello strumento da parte dell'imprenditore cancellato si rileva quanto segue.

Ad avviso del giudicante, lo strumento risulta ammissibile dovendosi interpretare in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all'art. 33, comma 4, C.C.I.I. come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I.I. (richiamato dall'art. 74, comma 1, C.C.I.I.) *sussumibili* in “*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” (come il garante non consumatore o il socio illimitatamente responsabile) che, come rilevato in dottrina, possono accedere senza limitazioni di sorta allo strumento.

Infatti, se la *ratio* dell'esclusione fosse quella dell'inesistenza dell'impresa al momento della richiesta (come indicato a pag. 35 della Relazione Illustrativa al D.Lgs. del 13.9.2024, n. 136) non si capirebbe perché tale limitazione non debba valere anche per il professionista cancellato dal rispettivo albo che - *mutatis mutandis* - come l'imprenditore, dalla cancellazione non esercita più la propria attività; né si spiegherebbe perché il socio illimitatamente responsabile o il garante “professionale” per debiti d'impresa - amministratore della società o socio maggioritario - possano accedere al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la

cancellazione della società per ristrutturare l'esposizione debitoria maturata e l'imprenditore individuale invece no, non sussistendo significative differenze tra tali soggetti.

Come è stato osservato, la disposizione sarebbe inoltre intrinsecamente irragionevole ove interpretata in senso estensivo, dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una "debitoria mista", di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento derivante da pregressi debiti professionali cui se ne aggiungano, in un tempo successivo alla cancellazione, altri di natura consumerista o di nuovo professionale, in caso di inizio di altra attività, costringendolo ad una illogica ed antieconomica "parcellizzazione" delle istanze con moltiplicazione dei giudizi, come rilevato nella relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025 (pagg. 78 e 79), e ciò viepiù considerando che per accedere allo strumento è necessario immettere risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti, con indubbio vantaggio per i creditori.

Va quindi confermato, per tali ragioni, l'orientamento giurisprudenziale (s.v. Tribunale di Ancona del 15.11.2023; Tribunale di Vicenza del 14.11.2023; Tribunale di La Spezia del 30.8.2023) secondo cui l'imprenditore individuale cancellato può proporre istanza per il concordato minore di tipo liquidatorio qualora si avvalga dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, ex art. 74, secondo comma, C.C.I.A.A., riferendosi il divieto solo all'imprenditore collettivo, dato che con la cancellazione questo si estingue, a differenza della persona fisica, che continua invece a rispondere dei debiti con il proprio patrimonio presente e futuro.

Né vale replicare che con il correttivo è stata introdotta la possibilità di richiedere la liquidazione controllata con "diritto all'esdebitazione" ai sensi dell'art. 33, comma 1 *bis*, C.C.I.A.A., con esclusione di qualsivoglia pregiudizio per le ragioni del debitore, e ciò sia perché, come detto, l'accesso alle procedure di regolazione della crisi diverse dalla liquidazione non può essere accordato, in via discriminatoria, soltanto ad alcune figure di "debitore persona fisica" in stato di sovraindebitamento ed altre no senza una sufficiente e reale giustificazione, sia in quanto il concordato minore assegna al debitore un ventaglio di opzioni che la liquidazione non consente, oltre ad una minore durata della "procedura", alla sola condizione della previa immissione di significative risorse aggiuntive, prevedendo, difatti, proprio l'art. 7 C.C.I.A.A. la preferenza generalizzata per la trattazione dello strumento di regolazione alternativo alla liquidazione, sull'ovvio presupposto che quello negoziale sia più vantaggioso per il debitore.

Tale lettura "correttiva" è possibile non essendosi ad oggi formato, secondo il diritto vivente, un indirizzo consolidato sull'interpretazione di tale disposizione, e non è quindi necessaria la

proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 4, C.C.I.I. in via incidentale. Il fatto, poi, che il legislatore delegato abbia confermato la tesi del divieto per l'imprenditore cancellato (s.v. Relazione al correttivo pagg. 35 e 36) non è condizione ostativa all'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo, anzi, dovere del giudice dare una interpretazione compatibile con la Costituzione ove possibile, e ciò a pena di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

3.2. L'Agenzia delle Entrate ha poi contestato che l'indebitamento sarebbe avvenuto in modo contrario a doveri di diligenza.

Invero, tale circostanza non rileva ai sensi dell'art. 77 C.C.I.I. dovendo solo accertarsi che non siano stati compiuti atti "in frode".

Ebbene, il gestore ha rilevato quanto alle cause dell'indebitamento che il signor [REDACTED] è un esperto informatico ed ha sempre esercitato attività nel settore, in particolare mediante installazione e manutenzione di sistemi hardware e software e servizi di consulenza informatica. Rileva il gestore che il ricorrente *"Per esercitare la propria attività ha avviato diverse imprese, prima in forma societaria, poi individuale, dovendo evidentemente assumerne i rischi, che ha cercato di gestire autofinanziandosi, non avendo trovato particolari investitori ed avendo limitate capacità d'investimento, riuscendo a gestire l'attività corrente, ma accumulando debiti Erariali e Previdenziali cui non è più riuscito a far fronte, con le proprie capacità finanziarie. Dal 2019 ha dovuto riorganizzare l'esercizio della propria professionalità come dipendente di altra società, nella quale ancora oggi è impiegato. Anche un'ultima attività avviata in società con la compagna nel 2015 non ha trovato adeguato sviluppo in grado di far fronte regolarmente agli impegni assunti e di sostenere una remunerazione del lavoro di [REDACTED]. Tale partecipazione è ancora detenuta da [REDACTED], pur sostanzialmente priva di concreto valore realizzabile, stante un residuo debito per finanziamento ottenuto in periodo di crisi pandemica, ed in ogni caso non potendo prescindere dall'effettiva attività di [REDACTED] stesso, già impegnato a tempo pieno come dipendente di altra società."*

Secondo il gestore *"per valutare la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, ritiene la sottoscritta che debba essere inquadrata in un'ottica di impresa non esente da rischi di non trovare adeguato sbocco nella propria attività, soggetta all'andamento del mercato, della concorrenza, oltre a quelli tipicamente connessi a qualsiasi attività; non ritiene pertanto siano ravvisabili, per quanto a conoscenza della sottoscritta, particolari profili di Organismo di Composizione della Crisi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza negligenza, ma comportamenti forse più configurabili in un'errata stima degli impegni finanziari necessari per svolgere l'attività ed un'inadeguatezza imprenditoriale,*

sanata da oltre cinque anni con il cambio di attività in quella di dipendente, al quale viene evidentemente riconosciuta l'esperienza e la competenza, considerato il contratto a tempo indeterminato ed il discreto livello di remunerazione".

Non essendo, quindi, emersi atti di frode in base agli accertamenti del gestore, ma soltanto errate scelte frutto di inadeguatezza imprenditoriale, l'eccezione va rigettata.

4. Quanto all'ammissibilità e alla fattibilità del piano, va rilevato che lo stesso è rispettoso di quanto indicato dall'art. 74, comma 3, C.C.I.I., essendo previsto il pagamento integrale dei privilegiati con grado più alto e poi il pagamento all'11% dei crediti erariali secondo i termini sopra indicati con le risorse dell'attivo e con la finanza esterna, e poi al 6% dei crediti chirografari *ab origine*, senza alcun pagamento per i crediti privilegiati degradati.

Non sussiste a tal riguardo infatti alcuna violazione nel trattamento dei chirografari, provenendo le risorse dalla finanza esterna ed essendo i privilegiati-degradati già pagati parzialmente all'11%.

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, C.C.I.I. il concordato minore di natura liquidatoria è ammissibile essendo previsto l'apporto di finanza esterna che aumenta in misura apprezzabile l'attivo disponibile al tempo della domanda.

Infatti, mentre le risorse dell'attivo provengono esclusivamente dal reddito del debitore e dall'alienazione di una partecipata, per complessivi Euro 36.320,00 in caso di liquidazione controllata, quelle aggiuntive del concordato sono pari ad Euro 26.000,00 per immissione della finanza esterna proveniente dalla convivente, con un attivo complessivo previsto dal piano (comprensivo del reddito del debitore) pari ad Euro 51.050,00.

Il piano risulta quindi ammissibile, ed anche fattibile, alla luce della relazione del gestore e della capacità finanziaria del debitore, che può contare, oltre che sulla finanza terza, anche sul proprio reddito pari a circa Euro 2.100,00 mensili derivanti dal lavoro dipendente.

5. La proposta di concordato non è stata approvata da nessuna delle due classi ammesse al voto, come indicato dal gestore che nella propria relazione ex artt. 79 e 80 C.C.I.I. sull'esito della votazione, il quale ha concluso che *"la proposta di concordato NON risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 111.218,93 che rappresenta la percentuale del 94,562% dei crediti ammessi al voto, inferiore alla maggioranza semplice; la maggioranza dei crediti ammessi al voto NON è inoltre raggiunta nel maggior numero di classi; poiché il creditore AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (per crediti ERARIO) è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza NON risulta raggiunta nemmeno per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto"*.

Ora, l'art. 80 prevede al terzo comma che *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*.

Va, quindi, verificato se sia possibile procedere comunque alla omologazione in base a tale disposizione.

5.1. Ebbene, per quanto riguarda la rilevanza dell'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – votante per i crediti dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie - ai fini del raggiungimento della percentuale ex art. 79, comma 1, deve ritenersi che la conversione del suo voto, da negativo a positivo, per tutti i crediti fatti valere aventi natura erariale o di assistenza sociale, per come individuati ed ammessi al voto dal gestore, consente sia il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto sia la maggioranza delle classi (2 su 2) sia la maggioranza per teste dato che gli altri creditori della seconda classe non hanno votato e quindi si applica il meccanismo del silenzio assenso, mentre l'unico voto negativo è quello della Regione Veneto.

Detta conversione deve ritenersi possibile - anche alla luce del novellato art. 88, comma 4, C.C.I.I., che prevede oltre alla sterilizzazione del voto anche la conversione - perché, altrimenti, nel caso di concordato con crediti maggioritari fatti valere dall'Agenzia Entrate e presenza di sole due classi, come nel caso di specie, non sarebbe mai possibile l'omologazione.

5.1.1. In particolare, per quanto riguarda la prima classe dei crediti privilegiati degradati a chirografo per la parte incapiente di Euro 95.709,92 per crediti IVA, IRPEF ed accessori per cui non è prevista alcuna percentuale di soddisfazione, i crediti ammessi al voto sono pari ad Euro 45.060,50 (imposte grado XVIII° c.c.), ad Euro 48.508,50 (IVA grado XIX° c.c.) e ad Euro 2.141,22 per imposte grado XX° c.c., così distinti in fase di voto dal gestore.

Per cui, trattandosi integralmente di crediti erariali degradati, può operare la conversione con voto favorevole di tale classe, la quale non percepisce alcuna somma, avendo ottenuto l'11% sulla parte privilegiata.

5.1.2. Per la seconda classe sono stati raggruppati dal gestore ed ammessi al voto tre crediti di importo pari ad Euro 6.395,58 (di cui Euro 3.393,23 INPS, Euro 44,10 INAIL, Euro 511,90 CCIAA, Euro 2.446,35 per multe comunali), ad Euro 15.236,65 (di cui Euro 5.767,04 di importi vari erariali iscritti a ruolo, ed Euro 9.469,61 di aggi, spese notifica, spese tabellari) e ad Euro 272,36 (per tassa automobilistica).

Tali crediti, come indicato nella tabella indicata a pagina 13 del ricorso, sono chirografari *ab origine* di importo complessivo pari ad Euro 21.905,00, ed è prevista una soddisfazione del 6% per ciascuno.

Ora, per i crediti di importo complessivo pari ad Euro 6.395,58 il gestore ha precisato che non è stato espresso alcun voto, per cui opera il meccanismo del silenzio assenso, mentre per il credito di Euro 272,36 è stato espresso voto negativo dalla Regione Veneto.

Anche per quanto riguarda il credito di Euro 15.236,65 l'Agenzia ha votato negativamente, con mancata approvazione quindi da parte della maggioranza dei crediti della classe.

Tuttavia, essendo tale credito composto, come indicato, da Euro 5.767,04 di importi vari erariali iscritti a ruolo e da Euro 9.469,61 di aggi, spese notifica, spese tabellari, può procedersi alla conversione del voto negativo in positivo per la parte di tributi degradati di Euro 5.767,04, con raggiungimento della maggioranza dei crediti ($5.767,04 + 6.395,58 = 12.162,62$) pari a $10.952,50 + 1$ Euro.

Ne consegue che anche la seconda classe ha approvato la proposta, facendo applicazione della predetta disposizione, con raggiungimento di tutte le maggioranze previste dall'art. 79 C.C.I.I.. Il primo requisito è quindi rispettato.

5.2. Sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, contestata nelle osservazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, vanno condivise le considerazioni del gestore secondo quanto di seguito indicato.

5.2.1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si duole, anzitutto, dell'esclusione, dall'ipotesi liquidatoria, dell'alienazione delle quote di terreni di proprietà del [REDACTED] aventi ad oggetto il diritto di proprietà per 6/144 in Comune di [REDACTED], catasto terreni e il diritto di proprietà per 1/3 in Comune di [REDACTED], catasto terreni.

Come evidenziato nella perizia di stima, il valore delle quote immobiliari di cui è titolare il sig. [REDACTED] è stimato in complessivi Euro 8.952,49 di cui E 4.674,62 per le quote di 6/144 ed Euro 4.277,87 per quelle di 1/3.

Trattasi, secondo la relazione "*di terreni di modesto valore caratterizzati da scarsissima vendibilità sul mercato, detenuti per quote indivise*" (6/144 e 1/3 con comproprietari diversi).

Per il gestore, in caso di vendita per l'intero dei terreni con procedura competitiva andrebbero formati due lotti ottenendo per la quota di 6/144 di Euro 4.674,62, previo abbattimento del 25%, di Euro 3.505,96 e delle spese ipotizzate di vendita competitiva/esecuzione del 15% di Euro 2.804,77, un residuo Euro 701,19, mentre per la quota di 1/3 valore Euro 4.277,87 previo abbattimento del 25% di Euro 3.208,40 e delle spese ipotizzate di vendita competitiva/esecuzione del 15% di Euro 2.566,72, un residuo di Euro 641,68.

Tali valori residui, per il gestore, verrebbero quasi assorbiti dai costi di trascrizione della sentenza di apertura della procedura e dalle successive necessarie cancellazioni. Andrebbe poi considerata l'incidenza dell'imposta di registro minima per i trasferimenti immobiliari (Euro 1.000,00) che ulteriormente graverebbe sulla valutazione di acquisto sia da parte di comproprietari che di terzi.

Per cui vanno condivise le conclusioni sul punto del gestore secondo cui tali valori dell'attivo verrebbero azzerati dalle relative spese per l'acquisizione ed alienazione in sede divisionale.

5.2.2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione contesta poi la somma indicata per il mantenimento del debitore da escludere dall'attivo nell'alternativa liquidatoria.

La dott.ssa Zaltron ha chiarito, anche in udienza, che il ricorrente, non disponendo di una propria abitazione, ha sì concordato con la compagna [REDACTED] di contribuire per il 50% al pagamento del mutuo relativo all'abitazione di entrambi, con un esborso mensile complessivo di Euro 680,00, ma che lo stesso non è stato considerato nelle spese del nucleo familiare, trattandosi di partecipazione all'investimento della compagna convivente e non di canone locativo, per cui tale spesa non è stata scomputata dall'attivo.

Al rilievo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione secondo cui non sarebbe precisato il contributo della convivente al mantenimento e al sostentamento della famiglia, il gestore ha replicato che il ricorrente contribuisce per il 38,22% e la compagna per il 61,78% alle spese di mantenimento della famiglia, tanto che la quota proporzionata riconosciuta al [REDACTED] è di Euro 534,41, cui si aggiungono le spese sanitarie personali documentate per Euro 480,00 e la quota di integrazione del reddito del debitore per Euro 586,93 calcolata secondo il protocollo del Tribunale, *“determinando in € 1.601,34 la quota del reddito di [REDACTED] da destinare al nucleo familiare ed in € 869,49 quella da apprendere alla massa passiva della procedura”* per complessivi Euro 31.320,00.

Nel piano concordatario presentato il debitore propone, invece, il versamento di una quota mensile di Euro 835,00 per 30 mesi (per Euro 25.050,00), cui vanno però aggiunti Euro 26.000,00 di finanza esterna.

5.2.3. L'Agenzia delle Entrate Riscossione censura, poi, la valutazione attribuita alla partecipazione del 50% nella società [REDACTED] – effettuata al valore nominale di Euro 5.000,00 nell'ipotesi liquidatoria – alla luce del valore reddituale e patrimoniale della società, tenuto conto delle riserve accantonate, dei crediti esigibili e del valore medio di produzione.

Il gestore sul punto ha precisato che dopo aver a lungo sondato la possibilità di raccogliere una proposta di acquisto da parte dell'altro socio [REDACTED], dichiaratasi disinteressata all'acquisizione e tenendo conto della vendita competitiva mediante le procedure previste dagli artt. 275, 215 C.C.I.I. e 2471 c.c., ha considerato per la comparazione il solo valore nominale della quota.

Ciò ha fatto, in quanto, oltre ai costi di una perizia di stima per la vendita, l'attività della [REDACTED] risulta esercitata in via pressoché esclusiva dal medesimo [REDACTED], già impegnato come dipendente a tempo pieno presso altra azienda, per cui non vi sarebbe verosimilmente alcuna utilità ricavabile da tale alienazione, trattandosi di società senza alcuna struttura operativa, senza personale dipendente e senza neppure un ufficio.

Il valore nominale di Euro 5.000,00 ottenibile dalla liquidazione controllata risulta quindi congruo, dato che il valore commerciale sarebbe prossimo allo zero.

Recependo in parte le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il valore del patrimonio netto della società risulterebbe in realtà di importo pari a circa Euro 60.000,00 considerando anche le riserve (importo ben maggiore di quello nominale di Euro 10.000,00, di cui Euro 5.000,00 imputabili al ricorrente) sono stati chiesti dei chiarimenti al gestore in data 6.3.2025, incaricandolo altresì della verifica della stima del valore realizzabile per i soci in caso di messa in liquidazione.

Ebbene per quanto riguarda il patrimonio netto, la dott.ssa Zaltron ha precisato, con i chiarimenti dell'11.3.2025, che in base all'ultimo bilancio del 2024 trasmessole dal dott. [REDACTED] per conto del ricorrente, il patrimonio netto al 31.12.2024 risulterebbe pari ad Euro 34.439,74, e ciò a fronte di una perdita di esercizio di Euro 28.715,59; pertanto – prosegue il gestore – *“la quota di patrimonio netto imputabile al socio [REDACTED], che detiene il 50% del capitale sociale, ammonta ad € 17.219,87, rimanendo di fatto irrealizzabile se non mediante una procedura competitiva mediante le procedure previste dagli artt. 275, 215 CCII e 2471 c.c., per la cessione a Terzi (nel dichiarato disinteresse all'acquisizione da parte dell'altro socio), previo sostenimento di costi di perizia di valutazione e l'incognita di rinvenire un acquirente interessato”*.

Tale valore è quindi solo teorico perché sconta la verosimile impossibilità di alienazione della quota in caso di vendita competitiva.

Quanto al valore di liquidazione – ottenibile dal ricorrente previo scioglimento della società – il gestore ha chiarito che dovrebbero essere considerate delle ulteriori rettifiche minime pari a: Euro 4.483,29 per svalutazione immobilizzazioni materiali (trattasi di residuo valore contabile di hardware, mobili ufficio e impianti generici, che difficilmente troverebbero realizzo in caso liquidatorio); Euro 22.409,00 per imposte anticipate (trattasi di imposte iscritte all'attivo patrimoniale per differenze temporanee deducibili o recupero di perdite fiscali che genereranno benefici d'imposte negli esercizi successivi, rilevate nell'aspettativa di conseguimento di utili, da azzerare in caso di liquidazione della società); Euro 4.000,00 per accantonamento spese presunte di liquidazione.

Il patrimonio netto di liquidazione sarebbe quindi pari ad Euro 3.547,45. La quota di competenza del socio [REDACTED], che detiene il 50% del capitale sociale, ammonterebbe ad Euro 1.773,73, importo inferiore rispetto al valore nominale di Euro 5.000,00 considerato per la comparazione con l'alternativa di accesso ad una procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Anche in tale caso, pertanto, l'attivo concordatario sarebbe più alto di quello della liquidazione controllata e quindi i creditori indicati nell'art. 80 riceverebbero un trattamento migliore in termine di soddisfacimento.

5.2.4. In definitiva – all'esito di tutte le verifiche sopra indicate - può affermarsi che *“la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*, come indicato alle pagg. 10 e 11 note del gestore dell'11.12.2024, secondo cui emerge come in caso di procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del debitore [REDACTED], tenuto conto di tutto quanto indicato dettagliatamente nella relazione, risulterebbero somme nette da destinare ai creditori per Euro 27.631,00 (rispetto ad Euro 40.947,00 del piano concordatario), potendosi ipotizzare la seguente soddisfazione:

- i privilegiati ex art. 2778 I e VIII grado c.c. sarebbero soddisfatti nella minor misura del 99,54% anziché dell'100% proposto, rispetto ad un beneficio nel piano di concordato minore proposto stimabile in Euro 129,00;
- i privilegiati ex art. 2778 XVIII e XIX grado c.c. non troverebbero alcuna soddisfazione anziché nella misura dell'11% proposto, rispetto ad un beneficio nel piano di concordato minore proposto stimabile in Euro 11.829,00;
- i chirografari *ab origine* non troverebbero alcuna soddisfazione, rispetto ad un beneficio nel piano di concordato minore proposto stimabile in Euro 1.358,00.

Infine, come indicato dal gestore, dal punto di vista temporale, *“la soddisfazione ai creditori sarebbe certamente meno celere, dovendo attingere ai versamenti mensili del solo debitore, senza disponibilità della finanza del terzo di Euro 26.000,00 a disposizione sin dall’omologa del concordato minore, quindi per una durata prevista di 36 mesi (rispetto ai 30 del piano)”*.

6. La proposta di concordato può quindi essere omologata.

7. Nulla sulle spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 246-1/2024

omologa il concordato minore proposto da [REDACTED];

manda all’OCC per l’esecuzione del concordato, la vigilanza e gli adempimenti previsti dagli artt. 81 e 82 CCII;

dispone la pubblicazione della presente sentenza nel Registro delle Imprese e l’inserimento in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, a cura della Cancelleria, nonché la comunicazione a tutti i creditori, con le medesime modalità previste dal decreto di apertura, a cura dell’OCC;

dichiara la chiusura della procedura.

Vicenza, li 13.3.2025

Il Giudice Delegato

Davide Ciutto